



# ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERRARI"

Istituto Professionale per i servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH02901B

Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato cod. mecc. SARI02901V

Istituto Tecnico settore tecnologico - Agraria, Agroalimentare e Agroindustria cod. mecc. SATF02901Q

Via Rosa Jemma,301- 84091 BATTIPAGLIA - tel. 0828370560 - fax 0828370651 - C.F.: 91008360652 - Codice Mecc. SAIS029007

Internet: [www.iisferrariabattipaglia.it](http://www.iisferrariabattipaglia.it) -post.cert. [SAIS029007@pec.istruzione.it](mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it) – C.U.U. UFR6ED

Circ. n. 231

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "ENZO FERRARI"-BATTIPAGLIA  
Prot. 0002662 del 25/02/2021  
07 (Uscita)

Battipaglia, 25 Febbraio 2021  
Al Personale Scolastico  
All'Ufficio Personale  
Al DSGA  
Atti – Sito Web

## Oggetto: VACCINO ANTICOVID DOCENTI E ATA – MODALITÀ DI RICHIESTA DI PERMESSO PER IL GIORNO DELLA SOMMINISTRAZIONE E GIUSTIFICA ASSENZA

**VISTA** la partenza delle operazioni di somministrazione del Vaccino anticovid per il personale della scuola, in servizio nell'anno scolastico 2020/21;

**CONSIDERANDO** che l'adesione alla campagna vaccinale è su base volontaria;

**SI RICORDA** che non è previsto, al momento, alcun permesso "speciale", al di fuori delle tipologie previste nel vigente Contratto, di cui poter usufruire nel giorno in cui si è chiamati per l'inoculazione.

Pertanto il personale scolastico deve fare riferimento ai permessi di cui può usufruire in base al proprio status giuridico, che di seguito si elenca:

### PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI E FERIE

L'art. 15 del CCNL Scuola prevede, al comma 2, che il dipendente con contratto a tempo indeterminato, docente o ATA, ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, (solo) i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

I permessi invece per il **personale assunto a tempo determinato** sono disciplinati dall'art. 19 e sono non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall'art.15, comma 2 (motivi personali e familiari).

### PERMESSO BREVE

Il dipendente, a seconda delle circostanze, potrebbe aver bisogno solo di un permesso breve. Nel corso dell'anno, i permessi brevi non possono superare l'orario settimanale di servizio: per i docenti scuola secondaria massimo 18 ore.

Per stabilire il **numero di ore fruibile in uno stesso giorno**, si deve prendere in considerazione l'orario di servizio da svolgere nella giornata in cui si chiede il permesso.

Il Contratto, infatti, prevede che il **permesso orario giornaliero non può essere superiore alla metà dell'orario di servizio della giornata in cui lo stesso viene richiesto.**

### VISITA SPECIALISTICA

Il CCNL 2006-09 non regolamenta in maniera specifica le assenze per visite specialistiche, e il nuovo CCNL 2016-18 le ha normate solo per il personale ATA.

Pertanto, sia il docente a tempo indeterminato che determinato, può effettuare facendole rientrare nelle assenze per malattia (artt. 17 e 19).

**In tal caso ci sarà la conseguente valutazione della giornata nel periodo di comportamento e si applicherà la trattenuta di cui alla L. 133/2008.**

#### **COME SI GIUSTIFICA L'ASSENZA**

Per quanto riguarda il permesso (giornaliero o breve), vale l'autocertificazione.

Per quanto riguarda la visita specialistica, con nota del 06.05.2015, prot. n. 7457, il MIUR ha chiarito che sia da applicarsi la disciplina normativa di cui all'art 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha stabilito: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

Qualora quindi il dipendente intenda imputare l'assenza a malattia sarà sufficiente che la segreteria acquisisca la semplice attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura che le hanno effettuate, senza alcun ulteriore adempimento o formalità aggiuntive.

La Collaboratrice del DS  
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93